



ISTITUTO GLOBALE SANT'ANTIOCO
Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781- 83095 ☎ 0781-802046 ☎
Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N -Codice fiscale 90027650929
Indirizzo di posta elettronica caic87700n@istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica certificata caic87700n@pec.istruzione.it
Sito web www.istitutoglobalesantantioco.edu.it

Circ. n. 233
Anno Scolastico 2021/2022

Sant'Antioco, 31/03/2022

Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Legge 24 /2022 del 24/03/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”(Allegato alla presente circolare)

VISTA la nota MIUR n.410 del 29 marzo 2022 “ Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 “

VISTA la nota MIUR n. 620 del 28 marzo 2022 “obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”

si forniscono con la presente nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'interno dell'Istituzione scolastica a partire dal **01 aprile 2022:**

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
BAMBINI	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	AUTOSORVEGLIANZA: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

L'esito del test dovrà pervenire alla casella di posta istituzionale caic87700n@istruzione.it

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'**attività educativa e didattica prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
ALUNNI	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	AUTOSORVEGLIANZA: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA CLASSE	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	AUTOSORVEGLIANZA: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'esito del test dovrà pervenire alla casella di posta istituzionale caic87700n@istruzione.it

ALUNNI IN ISOLAMENTO PER INFEZIONE DA COVID 19

Vedasi circolare interna n 222 del 26/03/2022.

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- **non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;**
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEGLI ESTERNI

Fino al 30 aprile 2022, l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è consentito esclusivamente dietro presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Per ciò che riguarda, invece, gli studenti e le studentesse, si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C19" saranno disabilitate, pertanto il rientro degli studenti non è condizionato all'esibizione di nessun tipo di green pass.

Si precisa che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid -19 e dei correlati rischi sanitari, pertanto si invita al costante rispetto delle misure precauzionali di carattere generale e dei protocolli anticovid presenti nella scuola.

Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Tiziana Meloni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993